

- (8) La nuova raccomandazione suggerisce altresì di mantenere l'esenzione dall'obbligo di sbarco consentita dal piano in materia di rigetti per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, in quanto la documentazione scientifica indica la possibilità di elevati tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati nella pesca di tale specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione lo CSTEP ha concluso che gli ultimi esperimenti e studi, integrati dalle informazioni complementari fornite dagli Stati membri, forniscono prove sufficienti in materia di tassi di sopravvivenza. Pertanto, è opportuno che tale esenzione, concessa già due volte (per il 2016 e il 2017), sia mantenuta anche nel 2018.
- (9) L'esenzione de minimis contenuta nel piano in materia di rigetti per il nasello - nel 2018 fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci operanti con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX - si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni supplementari in materia di selettività fornite dagli Stati membri dimostrano che la selettività è molto difficile da conseguire per i mestieri interessati. Tuttavia, è necessario condurre ulteriori studi per fornire una migliore giustificazione di questa esenzione. Occorre pertanto estendere tale esenzione al 2018, a condizione tuttavia che gli Stati membri forniscano migliori informazioni a suo sostegno che saranno valutate dallo CSTEP.
- (10) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2374.
- (11) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2374 è così modificato:

(1) All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il nasello (*Merluccius merluccius*), fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV) e praticano la pesca di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX.»;

(2) All'articolo 3, paragrafo 2, l'anno «2017» è sostituito dall'anno «2018».

(3) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

